



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 1357

OGGETTO: ALLOGGIO ERP VIA M. PIRONTI N.18 INT.4 ALIENAZIONE - PROVVEDIMENTI
(Pro. N. 2006/1401)

L'anno duemilasei addì quindici del mese di Dicembre, alle ore 13:15, in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
CALABRESE GERARDO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
MARAIO VINCENZO
PEPE CARMINE
PICARONE FRANCESCO

A
P
P
A
P
P
A
P
P
A

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
AVOSSA EVA

LA GIUNTA

Premesso:

che alla fine degli anni 50 questo Comune realizzò 70 alloggi di e.r.p. al rione Calcedonia, via M. Pironti, destinati ai propri dipendenti;

che con delibera n. 500 del 8/11/1958, esecutiva ai sensi di legge, la G.M. assegnava, tra gli altri, l'alloggio int. 4 di via Pironti n. 18 in favore del sig. Russo Pasquale del 13/03/1899;

che con atto n. 673 del 18/7/1964, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale deliberava la cessione in proprietà dei suddetti alloggi con le modalità del riscatto, per cui i pagamenti mensili degli assegnatari erano imputati in conto prezzo di vendita;

che il sig. Russo Pasquale, con nota prot. n. 12202 del 22/02/1965 di riscontro alla comunicazione di questo Comune prot. n. 5832 del 25/01/1965, aderiva al procedimento di cessione;

che in data 01/06/1966 avveniva il decesso del su nominato sig. Russo Pasquale;

che in data 19/9/1976 il sig. Russo Aniello, nato il 1/5/1937, in qualità di figlio convivente al momento del decesso del sopra citato sig. Russo Pasquale, chiedeva di subentrare nel diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio in questione;

che la Corte d'Appello di Salerno, giudice di II grado, con sentenza n. 118 del 26/01/1995, passata in giudicato, a conclusione del giudizio intentato dai germani del sig. Russo Aniello per sentir riconoscere i propri diritti di eredi sull'immobile, dichiarava decaduto ogni diritto alla cessione poiché l'istanza di subentro non era stata inoltrata nei termini di legge di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 2/1959, e cioè entro i trenta giorni dal decesso dell'assegnatario;

che, pertanto, l'alloggio rientrava nella disponibilità patrimoniale del Comune anche se nei fatti detenuto senza titolo dal sig. Russo Aniello che nulla ha corrisposto al Comune per l'utilizzo del bene;

che in data 21/10/2004 con prot. n. 93773 il sig. Russo Aniello ha presentato istanza di voltura dell'assegnazione dell'alloggio in questione;

che a tal fine lo stesso sig. Russo Aniello con istanza prot. n. 88745 del 17/10/2005 si obbligava a corrispondere i canoni arretrati riferiti al periodo dal 1980 al 31/12/2005, per complessivi € 13.854,36, in 5 anni con rate mensili di € 130,60, comprensive degli interessi di rateizzazione, conformemente al disposto dell'art. 6 comma 5° della L.R. n. 19/1997;

che, verificati documentalmente i requisiti di legge, ed in particolare quello reddituale e la circostanza che l'istante conviveva con il genitore assegnatario da almeno due anni prima del decesso, con determina dirigenziale n. 5286 del 28/10/2005 si autorizzava la voltura dell'assegnazione dell'alloggio di via M. Pironti n. 18 int.4 in favore del richiedente sig. Russo Aniello;

che in data 17/10/2006 con prot. n. 126542 lo stesso sig. Russo Aniello ha presentato istanza di acquisto dell'alloggio di cui sopra;

che, oggi, la vendita degli alloggi di e.r.p. è disciplinata dalla legge n. 560/93 che fissa termini, modalità e prezzo di cessione.

Letta la relazione dell'Ufficio Patrimonio agli atti con la quale, nel rappresentarsi quanto sopra, tra l'altro, si evidenziava che, ferma la determinazione dell'Amministrazione in ordine alla cessione della proprietà, già assunta con la delibera di C.C. n. n. 673 del 18/7/1964, sopra citata, considerato che per gli effetti del

richiamato giudicato della Corte di Appello il sig. Russo Aniello è decaduto dai benefici della cessione a riscatto, ora la vendita può avvenire ai sensi della legge n. 560/93 come sin qui per gli altri alloggi erp di patrimonio comunale.

Considerato, inoltre, che l'alloggio in questione è l'unico ancora rimasto di proprietà del Comune tra quelli all'epoca realizzati dall'Ente in via M. Pironti e che la cessione della proprietà in favore del sig. Russo Aniello consente, tra l'altro, il completamento della cessione delle proprietà dei suddetti alloggi e quindi una positiva ricaduta anche in termini di rapporti condominiali.

Dato atto che la cessione della proprietà dell'alloggio di via Pironti n. 18 int.4 è stata già disposta con la delibera di CC n. . 673 del 18/7/1964 sopra richiamata.

Ritenuto, per quanto sopra, di dare incarico all'Ufficio Patrimonio del Settore Advocatura di procedere, come sin qui, per la dismissione dell'alloggio in parola nei termini e con le modalità di cui alla legge n. 560/93, subordinatamente al saldo da parte del sig. Russo Aniello di tutte le somme dovute a titolo di canoni arretrati.

Visto che il Direttore del Settore Advocatura ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 della D.Lgs.n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

DELIBERA

1) Dare atto che la cessione della proprietà dell'alloggio e.r.p. di via Pironti n. 18 int.4 è stata già disposta con la delibera di C.C. n. . 673 del 18/7/1964, esecutiva ai sensi di legge, sopra richiamata.

2) Prendere atto che per gli effetti del giudicato della Corte di Appello di cui alla sentenza n. 118/2005, in premessa citata, il sig. Russo Aniello è decaduto dai benefici della cessione a riscatto.

2) Mandare al Settore Advocatura - Ufficio Patrimonio affinché, come sin qui, proceda alla dismissione dell'alloggio in parola nei termini e con le modalità di cui alla legge n. 560/93 in premessa richiamata e subordinatamente al saldo da parte del sig. Russo Aniello di tutte le somme dovute a titolo di canoni arretrati.

- SETTORE AVVOCATURA -

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione

[Handwritten signature]
IL DIRIGENTE

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO

[Handwritten signature]

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art.96 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale

[Handwritten signature]